



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. 46 del 15/09/2005

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE "DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI CUI ALLA .L.R. N. 14/2003. NORME SUL PROCEDIMENTO. MODULISTICA. PROVVEDIMENTI."

L'anno **duemilacinque**, addì **quindici** del mese di **settem**
Consiliare del Palazzo Comunale
e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Dr. Luca Laurini** il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	LAURINI Dr. Luca	SI		10	PASSERA Maurizio	SI	
2	TOSCANI Barbara	SI		11	DIONI Michele		SI
3	BENASSI Sergio	SI		12	DALLEDONNE Pierangelo	SI	
4	TESTA Gilberto	SI		13	RAMPONI Emanuela		SI
5	PERACCHI Nara		SI	14	CIPELLI Gianfranco	SI	
6	BELTRAMI Paolo	SI		15	MICHELAZZI Lamberto	SI	
7	FRATTI Salima	SI		16	CONCARINI Roberto		SI
8	VIGEVANI Maura	SI		17	GOTTI Afro	SI	
9	TALIGNANI Carla	SI					
PRESENTI: 13 ASSENTI: 4							

Partecipa il Il Segretario Comunale a scavalco **Raimato Dr.ssa Nevicella**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

O G G E T T O : ESAME ED APPROVAZIONE "DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI CUI ALLA .L.R. N. 14/2003. NORME SUL PROCEDIMENTO. MODULISTICA. PROVVEDIMENTI."

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rispetto all'appello iniziale di n. 13 (tredici) componenti il Consiglio Comunale, dopo l'entrata, ad inizio di seduta e precisamente al punto 1) dell'Odg, del Consigliere Ramponi, sono presenti alla discussione del punto 4) dell'Odg di cui all'oggetto n. 14 (quattordici) componenti il Consiglio

P r e m e s s o che con Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14 stata riformata la disciplina relativa all'esercizio delle attività di somministrazione alimenti e bevande;

Considerato che le procedure per l'attuazione della disciplina relativa ai pubblici esercizi sono di competenza del Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia;

Rilevato che dette procedure sono state elaborate nel rispetto della linearità e semplicità dei procedimenti;

Rilevato che tale proposta è stata sottoposta con raccomandata in data 14.07.2005, prot. n. 2437, all'attenzione delle Associazioni di categoria e Sindacali, nonché alle Associazioni rappresentanti i consumatori e che è stato dato parere favorevole tramite silenzio assenso, o come nel caso della Confesercenti, con lettera prot. n. 282 datata 03.08.2005, con la quale si esprime parere favorevole e si chiede di stralciare dall'art. 30 del regolamento il comma g), inerente l'occasionalità e temporaneità delle attività si spettacolo e trattenimento;

Considerato che è stata altresì predisposta apposita modulistica per agevolare l'utente nell'interazione con l'ufficio commercio;

Ritenuto pertanto di sottoporre al Consiglio ai fini dell'approvazione, la suddetta proposta;

Vista la L.R. 14/2003;

Vista

Visto il T.U.L.P.S.;

Visto altresì il D.Legislativo n. 267/00 e s.m.;

Rilevato che in ordine alla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area 6 - Attività Produttive - Commercio - Ispettore P.M. Claudio Passera, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.;

S e n t i t a la relazione del Sindaco che illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, come da verbale di seduta;

U d i t i in proposito i commenti e le osservazioni critiche dei Consiglieri intervenuti alla discussione, come da verbale di seduta;

Con voti favorevoli n. 10 (Maggioranza - Assenti i Consiglieri Dioni e Peracchi), nessun contrario, astenuti n. 4 (Opposizione: Ramponi, Michelazzi, Gotti e Cipelli -Assente il Consigliere Concarini), resi in forma palese ai sensi di legge da n. 10 (dieci) Consiglieri votanti e n. 14 (quattordici) Consiglieri presenti,

DELIBERA

1 . di approvare per tutto quanto esposto in premessa narrativa, la "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. n. 14/2003. Norme sul procedimento" nel testo composto da n. 33 (trentatre) articoli, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **Allegato "A"**-;

2 . di approvare altresì la relativa modulistica da utilizzarsi, nel testo composto da n. 22 (ventidue) pagine, allegato come parte integrante e sostanziale al presente atto;

- **Allegato "B"**-;

3 . di prendere atto che il Responsabile del Settore interessato porrà in essere ogni adempimento connesso con le procedure in parola;

4 . di dare atto che in ordine alla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area 6 – Polizia Locale – Ispettore Claudio Passera, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.

RENDE NOTO

- che Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, c. 1, L. 241/90 ,è l'Istruttore amministrativo Beatrice Marossa.

Capo I Premessa Art.1 Definizioni

- a) per t.u.l.p.s., il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) per regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s., il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) per legge regionale n. 14 del 2003, la legge regionale 26 luglio 2003, n. 14, disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- d) per decreto ministeriale 16 febbraio 1982, le modificazioni al decreto ministeriale 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
- e) per legge n. 241 del 1990, la legge 7 agosto 1990, n. 241, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche ed integrazioni;
- f) per legge n. 25 del 1996, la legge 5 gennaio 1996, n. 25, differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività

produttive ed altre disposizioni urgenti in materia;
g) per decreto ministeriale n. 564 del 1992, il decreto ministeriale 17 dicembre 1992, concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi, successive modifiche ed integrazioni;
h) per Delibera di Giunta Regionale n.863/2005, la delibera della Regione Emilia –Romagna avente all’oggetto “Indicazioni ai Comuni relativamente alle modalità di applicazione dell’art. 19 della legge 241/1990 come modificato dalla legge n. 80 del 2005.

Capo II

Trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa, partecipazione al procedimento

Art.2

Principi e finalità generali

1. A completamento dei principi fissati dalle leggi e dallo statuto, sono affermati i seguenti ulteriori principi e finalità cui dovrà uniformarsi l'attività amministrativa e particolarmente, l'attività degli uffici preposti all'esercizio delle competenze di tipo gestionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande:

- a) realizzare il diritto dei cittadini e delle imprese all'informazione circa le opportunità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché sui limiti ai quali l'esercizio dell'attività medesima è sottoposto, avvalendosi di tecniche e modalità che consentano di ottimizzare il rapporto fra qualità e livello dell'informazione e relativi costi;
- b) agevolare l'accesso ai documenti amministrativi, in base a criteri di economicità e speditezza dell'azione amministrativa;
- c) semplificare i procedimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, attraverso la predisposizione di adeguata modulistica per la presentazione delle domande o delle denunce, la riduzione delle certificazioni a favore delle autodichiarazioni, l'eliminazione di ogni possibile aggravio del procedimento, privilegiando le esigenze di celerità ed economicità dell'azione amministrativa;
- d) definire i tempi certi per la conclusione dei procedimenti;
- e) fissare i termini di formazione del silenzio-assenso.

2. Per la realizzazione dei principi e delle finalità di cui al comma 1 è fatto rinvio ai regolamenti assunti in via generale dal Comune, in

attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990 e successive modifiche, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto ai successivi articoli del presente Capo II.

Art.3

Unità organizzativa titolare del procedimento

1. Per ciascun tipo di procedimento amministrativo di cui al presente regolamento, è individuata una unità organizzativa titolare del procedimento medesimo, cui compete l'istruttoria ed ogni altro adempimento necessario alla sua definizione.
2. Le altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, sono tenute a prestare piena e tempestiva collaborazione all'unità organizzativa procedente.

Art.4

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile dell'unità organizzativa titolare del procedimento, provvede ad assegnare la responsabilità del procedimento a sé o ad altro appartenente all'unità organizzativa medesima.
2. Al responsabile del procedimento spettano i compiti stabiliti dall'art. 6, comma 1, della legge n. 241 del 1990, oltreché l'attività di impulso nei confronti delle altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, ai fini del rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento medesimo.

Art.5

Comunicazione di avvio del procedimento

1. Il responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda o della denuncia da parte del Comune, a

dare notizia dell'avvio del procedimento, semprechè la domanda o la denuncia sia regolare, ovvero contenga tutte le informazioni atte a consentirne l'istruttoria formale.

2. L'avvio del procedimento, quando non esistono impedimenti, è comunicato, con le modalità di cui al successivo comma 4, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge possono intervenire nel procedimento.

3. Allo stesso modo, sempre che non esistano ragioni che lo impediscano e quando da un provvedimento possono derivare pregiudizi a soggetti individuati o facilmente individuabili diversi dai diretti destinatari dello stesso, l'amministrazione procedente deve fornire anche ai medesimi e con le stesse modalità l'informazione dell'avvio del procedimento.

4. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) la persona responsabile del procedimento;
- d) la data di inizio del procedimento; .
- e) l'unità organizzativa presso la quale può essere presa visione degli atti e l'orario di accesso consentito.

5. Nel caso in cui la comunicazione personale, per il numero dei destinatari o per difficoltà circa la loro identificazione, risultasse

impossibile o tecnicamente gravosa, l'unità organizzativa responsabile provvede ad esporre copia della medesima all'albo comunale, per un periodo di 15 giorni.

Art.6

Comunicazione di interruzione del procedimento

1. Nel caso in cui la domanda o la denuncia risulti carente o incompleta in uno o più degli elementi atti a consentirne l'istruttoria formale, il responsabile del procedimento provvede, entro 10 giorni dal suo ricevimento, a dare notizia della interruzione del procedimento, indicando gli elementi predetti ed assegnando un termine pari a 30

giorni, entro il quale l'interessato dovrà provvedere alla regolarizzazione della domanda o della denuncia.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il responsabile del procedimento dispone quanto segue:

a) per le domande, l'invio al soggetto richiedente di apposita comunicazione nella quale rende nota l'impossibilità di portare a conclusione il procedimento e la conseguente archiviazione della pratica;

b) per le denunce, l'invio a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o notifica, di apposita comunicazione con la quale, richiamata l'impossibilità di procedere a verifica dei presupposti e dei requisiti di legge, diffida l'interessato dall'esercizio dell'attività o dal porre in essere ogni effetto correlato alla denuncia.

3. Con la comunicazione di cui al comma 1 e la conseguente interruzione del procedimento, il termine per la formazione del silenzio-assenso e di quello per la conclusione del procedimento decorrono dalla data di regolarizzazione, da parte del soggetto interessato, della domanda o della denuncia, quindi il conteggio dei giorni

deve essere iniziato alla data della regolarizzazione e non alla data della presentazione della domanda o della denuncia.

4. Qualora la comunicazione di cui al comma 1 non sia effettuata o se effettuata, ciò non avvenga entro 10 giorni dal ricevimento della domanda o della denuncia, i termini di cui al comma 3 decorrono comunque dal ricevimento della domanda o della denuncia.

5. Nel caso in cui la domanda o la denuncia risulti carente o incompleta ma non in modo tale da non consentirne l'avvio dell'istruttoria formale, si provvede a dare avvio al procedimento, pur segnalando all'interessato l'esigenza di provvedere, entro il termine di 10 giorni, alla sua regolarizzazione.

6. Nella fatti specie di cui al comma 5, non si interrompono i termini per

la formazione del silenzio-assenso, né i termini per la conclusione del procedimento, semprechè l'interessato provveda alla regolarizzazione della domanda o della denuncia entro il termine prefissato, nel caso ciò non avvenga la domanda o la denuncia si intenderà decaduta e ne sarà data notizia all'interessato nei modi previsti rispettivamente alle lettere a) - b) del comma 2 dell'art. 6.

Art.7

Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli

1. L'avvio di procedimenti volti alla revoca, all'annullamento, alla decadenza o alla sospensione di un provvedimento a carattere autorizzatorio, o comunque, di provvedimenti interdittivi o limitativi dell'esercizio dell'attività, deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, nella quale sono indicati, oltre alle informazioni di cui all'art. 5, comma 4, i fatti che giustificano la determinazione a procedere.

2. I soggetti direttamente interessati e coloro ai quali possa derivarne un rilevante e riconoscibile pregiudizio, hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento;
- b) di presentare documenti, memorie ed opposizioni che l'autorità ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
- c) chiedere di essere ascoltati dall'unità organizzativa competente sui fatti rilevanti ai fini della decisione.

3. I soggetti interessati possono esercitare i diritti di cui al comma 2 entro il termine di norma fissato in 15 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, salvo che, per motivate esigenze, non sia disposto diversamente dal responsabile del procedimento.

4. Le ragioni di impedimento derivante da particolari esigenze di celerità del procedimento che non consentono la comunicazione dell'iniziativa ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, debbono essere specificate nel provvedimento.

Capo III

Norme di gestione del procedimento

Art.8

Tipologia dei procedimenti

1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, commi 1 e 4, della

legge regionale n. 14 del 2003 e dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990 e s.m., è assoggettata ad autorizzazione: l'apertura di nuovi esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande assoggettati ai

criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003;

2. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 14 del 2003 e dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990 e della Delibera di G.R. Emilia –Romagna n. 863/2005, sono assoggettati a denuncia di inizio attività: e l'attività può essere iniziata al momento della presentazione della denuncia:

a) il trasferimento, l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione degli esercizi di cui all'art.4, comma 2;

b) l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione delle attività indicate all'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 14 del 2003, in quanto non assoggettabili ai criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo predetto, comma 2.

3. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, lett. f) della legge regionale n. 14 del 2003, sono incluse fra le attività per le quali non si applicano i criteri di programmazione di cui allo stesso articolo, comma 2, le attività di somministrazione di cui all'art. 9 della legge regionale n. 14 del 2003 svolte in appalto esterno o comunque nell'esercizio di attività d'impresa.

Art.9

Disciplina del procedimento autorizzatorio

1. Le domande di apertura di nuovo esercizio sono presentate sulla modulistica appositamente predisposta e contengono gli elementi in essa previsti, in quanto necessari alla loro valutazione.

La domanda deve essere presentata in carta legale o resa tale. Deve indicare, a pena di irricevibilità: le generalità del richiedente, il possesso dei requisiti morali e professionali per l'accesso all'esercizio dell'attività di somministrazione, la metratura del locale, con indicazione della superficie di somministrazione e l'ubicazione.

La domanda deve pervenire presso il Comune di Busseto, Ufficio Protocollo.

2. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento comunica il regolare avvio del procedimento oppure, in caso di presentazione di domanda carente o incompleta, interrompe il procedimento provvedendo contestualmente a richiedere le integrazioni necessarie, salvo quanto previsto all'art. 6, commi 5 e 6.

3. Entro cinquanta giorni dalla presentazione della domanda se regolare o dalla presentazione dell'integrazione richiesta, il responsabile del procedimento provvede all'esame dell'istanza in relazione ai seguenti requisiti:

a) requisiti morali di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 14 del 2003 ed artt. 11 e 92 del t.u.l.p.s., nonché di quelli richiesti dalle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

b) requisiti professionali di cui all'art. 6, commi 2 e 3, della legge regionale n. 14 del 2003:

- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia – Romagna o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero essere in possesso di un diploma di istituto secondario o universitario attinente l'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande stabilito dalla Giunta della Regione Emilia – Romagna;

- di avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;

- essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla legge 11.06.71 per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione dell'impresa turistica;

In caso di società, associazioni od organismi collettivi il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o altra

I requisiti d'accesso all'attività, sottoelencati ai punti a) e b), devono essere posseduti dal richiedente l'autorizzazione entro la data della presentazione della richiesta.

a) compatibilità con i criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale predetta o, in vigore della norma transitoria di cui all'art. 20, comma 2, della

b) legge regionale n. 14 del 2003, dei parametri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2 della legge n. 25 del 1996.

4. Entro 60 giorni, salvo sospensioni dei termini, è disposto, in caso di esito positivo, il rilascio dell'autorizzazione amministrativa.

5. L'assenza di uno o più requisiti di cui al comma 3, lett. a) e b),

determina l'assunzione di formale provvedimento di diniego della domanda e la conclusione del relativo procedimento.

Art. 10

Ulteriori requisiti e presupposti ai fini dell'esercizio dell'attività

- 1) La verifica, in sede di procedimento autorizzatorio, del rispetto delle norme vigenti in materia di requisiti morali e professionali, nonché della compatibilità dell'intervento con i criteri di programmazione, non esonera in ogni caso il titolare dell'autorizzazione dal rispetto, all'atto di attivazione dell'esercizio e nel corso dell'esercizio dell'attività, delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni, espressamente richiamate all'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 14 del 2003, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità dei locali agli effetti del decreto n. 564 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) E' fatto obbligo al titolare di attivare l'esercizio entro e non oltre 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, non può essere concessa alcuna proroga, nel rispetto delle norme e prescrizioni di cui al comma 5 dell'art. 8 della L.R.14/2003, pena la revoca dell'atto autorizzativo.
- 3) Non è possibile trasferire l'ubicazione o la titolarità dell'esercizio senza averlo prima attivato.
- 4) Il titolare ha l'obbligo di comunicare al Comune la data d'avvio dell'attività, se manca questa comunicazione, il Responsabile del Settore, decorsi i 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, comunica l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione.

Art. 11

Criterio di priorità nell'esame delle domande

1. Le domande sono esaminate secondo l'ordine di presentazione, così come risulta dalla data di apposizione e dal numero di protocollo
2. Nel caso di domande carenti o incomplete, per le quali sia stata disposta la sospensione del procedimento, si considera valida, ai fini

dell'esame della domanda, la data alla quale il soggetto interessato provvede alla regolarizzazione della stessa.

Art. 12

Termini di formazione del silenzio-assenso Termine di conclusione del procedimento

Il termine di formazione del silenzio-assenso, decorso il quale, in assenza della comunicazione di un provvedimento di diniego, la richiesta di autorizzazione deve ritenersi accolta, è determinato nei procedimenti inerenti l'apertura di nuovi esercizi in sessanta giorni, salvo sospensione dei termini.

Il termine di conclusione dei procedimenti autorizzatori di cui all'art. 8, comma 1, è stabilito, in sessanta giorni, salvo sospensione dei termini.

Art. 13

Denunce di inizio attività

1. Per le attività di cui all'art. 8, commi 2 e 3, il cui esercizio è soggetto a denuncia di inizio attività, tutti i requisiti ed i presupposti di cui all'art. 8, commi 2 e 5, della legge regionale n. 14 del 2003, debbono obbligatoriamente sussistere all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività.

2. Nel caso di denuncia di inizio attività, il termine entro il quale l'amministrazione procedente deve verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, è stabilito in trenta giorni; ma le verifiche e i controlli e le eventuali misure interdittive dell'attività e/o i procedimenti volti alla sospensione, all'annullamento o alla decadenza della validità della D.I.A. possono essere intrapresi anche successivamente ai trenta giorni.

3. Preso atto delle indicazioni della Regione Emilia –Romagna con delibera 863/2005, ai procedimenti in materia di pubblici esercizi sottoposti a D.I.A. si applica la disciplina della dichiarazione di inizio attività vigente al momento dell'approvazione della Legge Regionale n. 14 del 2003, disciplina che consente l'inizio dell'attività economica

immediatamente dopo la dichiarazione al Comune. In questo modo risultano immediatamente operativi i subingressi, le reintestazioni, i cambi di ragione sociale, denominazione della ditta, cambi di sede legale, i trasferimenti di sede operativa, gli ampliamenti, le riduzioni di superficie e l'inizio delle attività di somministrazione non sottoposte alla programmazione comunale.

Art. 14

Disciplina del subingresso

1. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 14 del 2003, il subingresso nella proprietà o nella gestione di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a denuncia di inizio attività da parte del subentrante e non si procede al rilascio di una nuova autorizzazione.

Per subentrare nell'attività di pubblico esercizio è sufficiente presentare una dichiarazione

di subingresso nell'attività, con la quale si dichiara il possesso dei requisiti morali e professionali. Devono essere allegati alla dichiarazione : la copia dell'atto di acquisto o affitto d'azienda o equivalente, la fotocopia della carta d'identità, la richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria e relativi allegati. L'atto costitutivo della società, se del caso.

2. Nella fattispecie di cui al comma 1, l'amministrazione comunica all'interessato, sussistendone le condizioni, che la denuncia di subingresso è stata presentata in modo regolare.

Art. 15

Reintestazione

Per la reintestazione da effettuare a seguito fine o risoluzione affittanza, valgono le disposizioni di cui al punto precedente, con allegata alla denuncia di inizio attività la documentazione per voltura dell'autorizzazione sanitaria solo nel caso di gestione diretta dell'esercizio.

Art. 16

Cambio di ragione sociale - denominazione ditta – sede legale

Occorre presentare una comunicazione allegando il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A.

Art. 17

Trasferimento di sede dell'esercizio

I trasferimenti degli esercizi di somministrazione sono soggetti a

denuncia di inizio attività sono sempre ammessi nel rispetto della materia urbanistico - edilizia, igienico - sanitaria, di prevenzione incendi e di sorvegliabilità dei locali agli effetti del decreto n. 564 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

La D.I.A. deve essere presentata al comune, quando il titolare è già in possesso degli atti attestanti l'idoneità dei nuovi locali, compreso l'aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria, in caso contrario la

Il termine per il procedimento delle pratiche è di 30 giorni, salvo sospensione termini.

Art. 18

Ampliamento e riduzione della superficie.

L'ampliamento e la riduzione della superficie degli esercizi di somministrazione sono soggetti a denuncia di inizio attività e sono sempre ammessi nel rispetto della materia urbanistico - edilizia, igienico - sanitaria, di prevenzione incendi, e di sorvegliabilità dei locali agli effetti del decreto n. 564 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

La D.I.A. deve essere presentata al comune, quando il titolare è già in possesso degli atti attestanti l'idoneità dei nuovi locali, compreso l'aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria, in caso contrario la

Il termine per il procedimento delle pratiche è di 30 giorni, salvo sospensione termini.

Art. 19 Attività stagionali

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai procedimenti in materia di esercizio delle attività stagionali.

L'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale non deve essere inferiore a 60 giorni né superiore a 240 giorni, e può essere ripetuta nell'arco dello stesso anno.

L'autorizzazione stagionale può essere rilasciata in condizioni di particolare afflusso di persone solo in determinati periodi: ad esempio stagioni teatrali. Il richiedente deve possedere i requisiti morali e professionali, nonché dimostrare di avere la disponibilità dei locali e delle attrezzature ed essere in regola con le norme igienico – sanitarie.

Art. 20 Rilasci autorizzazioni temporanee

L'autorizzazione temporanea può essere rilasciata solo in occasione di riunioni straordinarie di persone: fiere, feste, pubblici spettacoli, raduni, ecc. e può essere esercitata solo per il periodo coincidente la durata di dette manifestazioni e non deve comunque essere superiore a giorni 30 consecutivi.

La somministrazione di bevande alcoliche è vietata in occasione di riunioni sportive e ogni qualvolta il Sindaco lo ritenga necessario.

La somministrazione svolta in forma occasionale e completamente gratuita, gli assaggi gratuiti a scopo promozionale, i punti di ristoro in occasione di gare sportive non sono soggetti ad autorizzazione amministrativa, ma gli interessati devono presentare una dichiarazione con la quale si impegnano a rispettare le norme igieniche- sanitarie.

Art. 21 Controlli

1. L'avvio del procedimento e della conseguente attività istruttoria, avviene sulla base dei requisiti e dei presupposti auto certificati dal soggetto interessato già all'atto della presentazione della domanda o della denuncia di inizio attività.
2. Il responsabile del procedimento procede d'ufficio:
 - a) all'effettuazione delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali relativamente ai soggetti interessati;
 - b) all'effettuazione, a campione, di verifiche in ordine ad ogni altro requisito o presupposto oggetto di autocertificazione e non suffragato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, dalla presentazione di idonea documentazione.
3. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si provvede all'inoltro di apposita segnalazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in relazione alle disposizioni di cui all'art. 21, comma 2, della legge n. 241 del 1990.
4. L'esercizio dell'attività iniziata in difetto dei requisiti richiesti può essere sospesa anche dopo che sono trascorsi i 30 giorni del procedimento.

Art. 22 Cessazione

La cessazione dell'attività di somministrazione è comunicata al Comune, in carta libera, entro e non oltre 30 giorni dalla data della chiusura dell'esercizio, allegando le autorizzazioni amministrativa e sanitaria in originale.

Art. 23 Autorizzazione sanitaria

Prima dell'attivazione dell'attività in caso di nuovo rilascio, ampliamento dei locali e trasferimento dell'esercizio deve essere richiesta e ottenuta l'autorizzazione sanitaria inerente i locali e le attrezzature.

In caso di subingresso in pubblico esercizio deve essere richiesta la voltura dell'autorizzazione sanitaria, l'attività può essere continuata nell'attesa del rilascio di nuova autorizzazione, in caso di parere

sfavorevole, da parte dell'Azienda Sanitaria Locale, è data possibilità di adeguamento nei termini consentiti, su parere dell'AUSL, o, se non è possibile sanare la situazione, si procede alla sospensione dell'attività, in attesa del trasferimento dell'esercizio in locali idonei, da effettuarsi entro 1 anno.

E' data facoltà agli esercenti di chiedere l'ampliamento dell'autorizzazione sanitaria per estendere il genere di prodotti da somministrare.

Le richieste per ottenere l'autorizzazione sanitaria o la modifica della stessa devono essere presentate in carta legale al Comune che provvederà all'inoltro all'A.U.S.L.

competente per territorio.

Le domande devono essere complete dei seguenti allegati:

- relazione tecnica
- scheda tecnica relativa alle caratteristiche dell'impianto di congelamento (se del caso)
- n. 3 planimetrie
- eventuali certificazioni di impianti elettrici, di riscaldamento, idraulici, ecc.

Art. 24

Requisiti dei locali

Devono essere rispettate le norme in materia edilizia, urbanistica,

igienico – sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché in materia di sicurezza, prevenzione incendi e sorvegliabilità

In caso di subentro, in mancanza dei requisiti edilizi (agibilità) e in assenza di qualsiasi intervento edilizio di modifica dei locali è consentito lo svolgimento dell'attività nell'esercizio, purchè un tecnico abilitato certifichi che i locali sono comunque idonei all'uso. In caso contrario si procede alla sospensione dell'attività, in attesa del trasferimento dell'esercizio in locali idonei, da effettuarsi entro 1 anno.

Art. 25

Rumorosità

Per quanto attiene il rispetto delle emissioni sonore devono essere rispettate le norme stabilite dal piano locale di zonizzazione acustica.

Art. 26 Sorvegliabilità

Devono essere rispettate le norme imposte dal D.M. 17 dicembre 1992, n.564 per la sorvegliabilità. Pertanto il rilascio di autorizzazione deve essere negato per un nuovo esercizio in locali che non sono adeguati alle norme. Le autorizzazioni già rilasciate possono essere sospese qualora venga meno la sorvegliabilità dei locali, come prevede la L.R. 14/03.

Capo IV Modulistica

Art. 27 Modulistica

1. Nel rispetto dei principi e delle finalità stabiliti dal presente regolamento sono stati approntati:
 - a) modulistica per la presentazione delle domande e delle denunce di inizio attività, ad uso dei soggetti esterni;
 - b) lo schema dei provvedimenti tipo e degli atti endoprocedimentali, ad uso dell'amministrazione procedente.
2. Le domande presentate su modulistica non predisposta dal Comune

saranno ritenute valide solo se conterranno gli stessi dati contenuti nella modulistica approvata, in mancanza dei dati elencati all'art. 9, punti 1, sarà data comunicazione all'interessato per la ripresentazione della richiesta utilizzando i modelli comunali, nel qual caso sarà ritenuta valida la data di protocollo relativa alla domanda presentata su modulistica predisposta dal Comune.

Capo V
Disciplina dei piccoli trattenimenti

Art.28
Definizione dei piccoli trattenimenti

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003, l'autorizzazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, svolge anche la funzione di licenza di cui all'art. 69 del t.u.l.p.s. limitatamente allo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, così come meglio definiti ai commi 3 e 4.
2. Le stesse disposizioni richiamate al comma 1, si applicano anche nei confronti delle attività di somministrazione di cui all'art. 8, commi 2 e 3, il cui esercizio è soggetto a denuncia di inizio attività.
3. Agli effetti dei commi 1 e 2, si intendono inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo:
 - a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
 - b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, con esclusione di trattenimenti danzanti.
4. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire, agli effetti di cui ai commi 1 e 2, in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo, ovvero, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 29.
5. E' esclusa, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle di cui al presente Capo V, salvo che:

- a) l'esercente si munisca di licenza di cui all'art. 69 del t.u.l.p.s.;
- b) il locale sia dotato della prescritta agibilità di cui all'art. 80 del t.u.l.p.s.

Art.29

Caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti

1. Agli effetti dell'art. 19, comma 4, non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di un'attività di spettacolo e trattenimento che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

a) Afflusso delle persone

E' consentito un afflusso di non oltre 100 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza e di cui alla successiva lett. b);

b) Capienza del locale

E' assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione al chiuso e di 1,2 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione in aree esterne;

c) Utilizzo degli spazi

L'attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, nè destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;

d) Ingresso gratuito

L 'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lett. a) e b), indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento;

e) Divieto di maggiorazione dei prezzi

E' vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;

f) Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento

L'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di

alimenti e bevande ed a tal fine, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- è vietata la pubblicità degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicità inerente l'attività di somministrazione;
- l'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentito entro i limiti orari che potranno essere stabiliti nell'ambito dell'ordinanza sindacale con la quale è fissata la disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art.16 della legge regionale n. 14 del 2003 e comunque, non è mai consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini di attività di spettacolo e trattenimento;
- il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine all'effettuazione delle attività di trattenimento e di spettacolo;

L'esercizio di attività di spettacolo e trattenimento non ricadenti nell'applicazione della disciplina in materia di inquinamento acustico, non sono soggette a particolari limiti diversi da quelli previsti per l'apertura e la chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione.

Art. 30

Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza ed inquinamento acustico

1. Le attività di spettacolo e trattenimento il cui svolgimento avvenga nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità di cui agli artt. 28 e 29, non sono soggette a visita e controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, in quanto da ritenersi escluse in virtù di quanto previsto nell'Allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, punto 83.

2. Le attività di cui al comma 1, debbono ritenersi altresì escluse dall'ambito di applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 80 del t. u.l.p.s. in materia di agibilità dei locali, non qualificandosi i medesimi come locali di pubblico spettacolo, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. E' fatto comunque salvo l'esercizio, da parte della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita ai sensi dell' art. 141- bis del regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s., delle funzioni di controllo ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 141 dello stesso regolamento.

4. In materia di inquinamento acustico, è fatto integrale rinvio alla disciplina di settore, in quanto applicabile.

Art. 31 Sanzioni

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ad ogni violazione al presente regolamento, non sanzionata da norma di legge, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € venticinque a € cinquecento.
2. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 avviene sulla base dei principi e delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 32 Norma finale

I. Per quanto non previsto dal presente regolamento, è fatto rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché allo statuto ed ai regolamenti comunali.

INDICE

Capo I Premessa

Art. 1 Definizioni

Capo II Trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa, partecipazione al procedimento

Art. 2 Principi e finalità generali

Art. 3 Unità organizzativa titolare del procedimento

Art. 4 Responsabile del procedimento

Art. 5 Comunicazione di avvio del procedimento

Art. 6 Comunicazione di interruzione del procedimento o di avvio irregolare

Art. 7 Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli

Capo III Norme di gestione del procedimento

Art. 8 Tipologia dei procedimenti

Art. 10 Ulteriori requisiti e presupposti ai fini dell'esercizio dell'attività

Art. 11 Criterio di priorità nell'esame delle domande

Art. 12 Termini di formazione del silenzio-assenso - Termine di conclusione del procedimento

Art. 13 Denunce di inizio attività

Art. 14 Disciplina del subingresso

Art. 15 Reintestazione

Art. 16 Cambio ragione sociale – denominazione - sede legale

Art. 17 Trasferimento sede dell'esercizio

Art. 18 Ampliamento – riduzione della superficie

Art. 19 Attività stagionali

Art. 20 Attività temporanee

Art. 21 Controlli

Art. 22 Cessazioni

Art. 23 Autorizzazione sanitaria

Art. 24 Requisiti dei locali

Art. 25 Rumorosità

Art. 26 Sorvegliabilità

Capo IV Modulistica

Art. 27 Modulistica

Capo V Disciplina dei piccoli trattenimenti

Art. 28 Definizione dei piccoli trattenimenti

Art. 29 Caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti

Art. 30 Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza ed inquinamento acustico

Art. 31 Sanzioni

Art. 32 Norma finale

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Raimato Dr.Ssa Nevicella

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 20 settembre 2005 ed ivi rimarrà per

Il Segretario Comunale
F.to Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 30/09/2005 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m..

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _____

Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta
